



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 30/04/2025

OGGETTO:	Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione IT011041013005- 30 M NORD TORRENTE ARZILLA
----------	---

### IL SINDACO

VISTA la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare;

*l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..”;*

*l'art. 5 che dispone, “ 1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;e) “la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15”;*

*l'art. 15 “Informazione al pubblico”che dispone al comma 1 “.....omissis..... 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”;*

VISTO il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione,

*nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.*

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIA - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 497 del 29.04.2019 con la quale ad alcune acque di balneazione vengono attribuite nuove denominazioni

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 529 del 08 aprile 2024, con la quale oltre a definire le azioni gli indirizzi regionali in relazione alla stagione balneare 2024, a seguito di un processo condiviso con ARPAM e i Comuni interessati sono state individuate n 33 Aree omogenee di cui 5 nel comune di Fano

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 550 del 17 aprile 2025, avente per oggetto: *“Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2025: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione”*; Con detta deliberazione, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all'allegato 1, vengono altresì fornite le seguenti informazioni: 1) individuazione delle acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A); 2) punti di campionamento delle BW (Paragrafo B); 3) Programma di monitoraggio e sorveglianza algale avente implicazioni igienico sanitarie (paragrafo D) 4) BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E); 5) BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-(Paragrafo E); 6) tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F); 7) indicazioni ed indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari (paragrafo G) Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute .... (paragrafo H);

VISTA l'Ordinanza n 9 del 30.04.2025 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. n. 550 del 17 aprile 2025, ha individuato per la stagione balneare 2025 -1 maggio 14 settembre- le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di campionamento all'interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;

VISTA l'Ordinanza n 8 del 30.04.2025 *“Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di "inquinamento di breve durata" antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla-Stagione Balneare 2025”* pubblicata in data 28.04.2023 all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Fano, con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica,

disciplinando ex ante il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, all'attivarsi degli SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;

VISTA la Nota ARPAM nota acquisita agli atti del Comune di Fano con P.G. 42356 del 29.04.2025 avente per oggetto: *"invio Rapporti di Prova n. 2015/11 2015/20 2016/1 2016/9 2064/1 2064/2 2118 Controlli analitici su acque di balneazione (D.Lgs 116/2008) -Comune di Fano"*, con la quale vengono trasmessi gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate sui campioni di acque di balneazione prelevati da personale ARPAM in data 22, 23 e 28 aprile 2025. Dagli stessi emerge il perdurare della non conformità ai limiti previsti All. A del Decreto 30 Marzo 2010 per l'acqua di balneazione **IT011041013005- 30 M NORD TORRENTE ARZILLA**

RITENUTO necessario a tutela della salute dei bagnanti adottare un divieto temporaneo di balneazione nell'intera BW **IT011041013005- 30 M NORD TORRENTE ARZILLA**

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;

VISTO il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;

VISTA la Legge n° 241/1990;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

**a far data dal 1 maggio 2025, IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**, fino a nuova comunicazione, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

**INTERA acqua di balneazione IT011041013005 "30 mt Nord Torrente Arzilla"**  
**contrassegnata dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84**

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine
IT011041013005	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	43.8531; 13.0085	43.8536 ; 13.0109

Si precisa che in queste acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del competente servizio provinciale ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Marche e che tale tratto di costa sarà riaperto alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM.

### **DISPONE**

1. La delimitazione temporanea e urgente della zona sopra descritte con l'apposizione di cartelli riportanti la scritta: “**DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**” Ordinanza n. 10 del 30.04.2025

2. che il Comando Polizia Locale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AST Pesaro-Urbino vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione, **nonché ad ASET SPA per l'installazione della segnaletica**

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Servizi Educativi–U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di Pubblicazione,.

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Prefettura U.T.G. Pesaro, Regione Marche, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro ASUR Area Vasta 1 Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, Capitaneria di Porto di Fano, , Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Al Settore Governo del Territorio U.O.C Viabilità Traffico; al Comando Polizia Locale All'U.O. Turismo all'U.O. Comunicazione ed Informazione; all'U.O.C. Pianificazione e Demanio Marittimo all'U.O.C. SIC; all'U.O.C. Servizi Interni

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.  
Fano, lì 30/04/2025

IL SINDACO

f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005